



IL RETTORE

- VISTO** l'art. 11 del Decreto Legislativo n. 68 del 29 marzo 2012, modificato dalla legge 11 dicembre 2016 n. 232 (con l'art. 1, comma 291);
- VISTO** lo Statuto dell'Università degli Studi di Roma La Sapienza emanato con decreto rettorale n. 3689 del 29.10.2012;
- VISTO** il Decreto Rettorale n. 3170/2016 del 14 dicembre 2016 con il quale è stato emanato il Regolamento per l'Attività di Collaborazione Studenti;
- VISTO** l'art. 1, comma 292, della legge 11 dicembre 2016 n. 232 con il quale è stata approvata la possibilità per le Università di organizzare, nell'ambito delle attività a tempo parziale di cui all'art. 11 comma 1 del decreto legislativo 29 maggio 2012 n. 68, anche quelle di tutorato;
- CONSIDERATA** la necessità di adeguare il Regolamento per l'Attività di Collaborazione Studenti alla normativa vigente
- VISTA** la deliberazione del Senato Accademico n. 11/17 del 31 gennaio 2017 che ha approvato le modifiche al Regolamento per l'attività di collaborazione studenti emanato con Decreto Rettorale n. 3170/2016 del 14 dicembre 2016;
- VISTA** la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 62/17 del 21 febbraio 2017 che ha approvato le modifiche al Regolamento per l'attività di collaborazione studenti emanato con Decreto Rettorale n. 3170/2016 del 14 dicembre 2016

DECRETA

l'emanazione del Regolamento per l'Attività di Collaborazione studenti approvato dal Senato Accademico con delibera n. 11/17 del 31 gennaio 2017 e dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 62/17 del 21 febbraio 2017.

Il Regolamento, allegato quale parte integrante del presente decreto, trova applicazione a partire dall'a.a. 2017/2018.

Il presente provvedimento caduca ogni altro atto o provvedimento con esso incompatibile ed è acquisito alla raccolta nell'apposito registro.

F.to IL RETTORE

RF

Decreto n. 765/2017

Prot. n. 0016031 del 06/03/2017

Classif. I/3



REGOLAMENTO PER L'ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE DEGLI STUDENTI

TITOLO I

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione

Sapienza Università di Roma, ai sensi dell'art. 11 del Decreto Legislativo n. 68 del 29 marzo 2012, su diritto allo studio, attiva rapporti di collaborazione a tempo parziale con studenti iscritti ai propri corsi di studio per migliorare l'erogazione dei servizi resi a sostegno e promozione del diritto allo studio e per favorire il coinvolgimento dello studente nella realtà universitaria. Il presente Regolamento ne disciplina le modalità, le modalità di attribuzione e erogazione. Le collaborazioni a tempo parziale sono remunerate mediante attribuzione di borse di collaborazione.

Art. 2 - Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- Studenti: coloro che sono regolarmente iscritti ai corsi di studio di Sapienza Università di Roma;
- Borsa di collaborazione: corrispettivo destinato agli studenti che svolgono attività di supporto a tempo parziale nell'ambito dei servizi resi da Sapienza Università di Roma alla propria utenza studentesca;
- Attività di collaborazione: la prestazione richiesta allo studente;
- Atti di incarico: gli atti che regolamentano la prestazione part-time;
- Studente iscritto fuori corso: è lo studente che ha seguito l'intero corso di studio senza aver superato tutti gli esami necessari per l'ammissione all'esame finale,
- Studente iscritto ripetente: è lo studente che non ha raggiunto i requisiti previsti dal proprio corso di studi per il passaggio all'anno di corso successivo.

Art. 3 – Risorse finanziarie

L'ammontare del finanziamento delle borse di collaborazione è stabilito annualmente dal Consiglio di Amministrazione d'Ateneo in fase di approvazione di Bilancio preventivo e allocato su apposito "conto".

Art. 4 – Modalità di ripartizione delle borse di collaborazione e dei relativi fondi a Facoltà e Dipartimenti

Le borse di collaborazione e i relativi fondi sono ripartite tra le strutture con Decreto Rettorale secondo i seguenti indicatori definiti dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione rispettivamente nelle sedute del 22 marzo 2016 e del 5 aprile 2016:

- per il 50% in proporzione al numero degli studenti immatricolati ed iscritti in corso nell'anno accademico precedente ai corsi di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico oppure a percorso unitario di ciascuna Facoltà. Per i corsi interfacoltà si tiene conto della assegnazione amministrativa degli studenti immatricolati e iscritti a quel corso di studio (fonte rilevazione Infostud);
- per il 25% in base al numero di posti nelle biblioteche per ore di utilizzo settimanale (fonte rilevazione SBS);
- per il 25% in base al numero di posti nei laboratori per ore di utilizzo settimanale (fonte rilevazione Collegio dei Direttori).

Inoltre, in sede di distribuzione delle borse, si tiene conto della clausola di salvaguardia che limita le variazioni a $\pm 15\%$ rispetto al numero delle borse assegnate nell'anno precedente parametrato al finanziamento complessivo.

Le Facoltà dividono le borse di collaborazione loro attribuite tra i Dipartimenti afferenti, tenendo anche conto delle esigenze delle Presidenze per le strutture di loro pertinenza.

Lo stanziamento ricevuto dalle Facoltà e dai Dipartimenti può essere integrato con fondi concessi da Enti pubblici o privati, dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca nonché dalle stesse Facoltà e Dipartimenti afferenti.



Art. 5 - Modalità di distribuzione delle borse a Strutture dell'Amministrazione Centrale

Una Commissione nominata dal Rettore, avente almeno un componente scelto tra i rappresentanti degli studenti eletti in Consiglio di Amministrazione, tenuto conto delle disponibilità di bilancio, stabilisce il numero delle borse di collaborazione da assegnare alle Strutture centrali di Sapienza Università di Roma per il supporto alle attività di accoglienza, informazione e orientamento (CIAO, HELLO, SOrT, ecc.) tenuto conto anche di eventuali esigenze non previste rappresentate dagli Organi di Ateneo.

Art. 6 - Attività previste e modalità di svolgimento

Le attività di supporto per le quali è prevista la collaborazione degli studenti sono le seguenti:

- funzionamento di biblioteche e Musei di Sapienza Università di Roma aperte alla totalità degli studenti;
- funzionamento di laboratori di Sapienza Università di Roma;
- funzionamento di strutture didattiche integrate (aule multimediali, sale studio, etc.);
- promozione dell'offerta formativa dell'Università e degli eventi legati all'orientamento;
- servizi di accoglienza, orientamento, informazione, archiviazione;
- servizi di supporto in favore degli studenti disabili.

I compiti da affidare agli studenti "borsisti" sono esclusivamente di supporto al funzionamento delle strutture. I "borsisti" non possono in alcun modo sostituire il personale docente, tecnico o amministrativo dovendo, peraltro, svolgere detti compiti sotto il diretto coordinamento del personale strutturato.

La collaborazione deve essere svolta all'interno degli spazi utilizzati da Sapienza Università di Roma per le proprie attività e in luoghi, anche esterni, se preventivamente autorizzati per l'espletamento delle attività.

E', inoltre, prevista la possibilità di far svolgere, nell'ambito delle attività di collaborazione, attività di tutorato.

Art. 7 - Durata

Le prestazioni richieste allo studente per la collaborazione sono stabilite in 150 ore per ciascun anno accademico, da ripartire in base alle esigenze interne della Struttura di assegnazione e, orientativamente, con un impegno orario non inferiore a 2 ore e non superiore, di norma, a 4 ore giornaliere.

Al termine delle 150 ore il rapporto cessa automaticamente, senza necessità di comunicazione alcuna.

Il Responsabile della Struttura nel solo caso in cui lo studente firmatario dell'atto di incarico, dopo l'inizio dell'attività, decada o rinunci a parte delle ore della borsa stessa, può attingere alla graduatoria di merito e far firmare al primo idoneo in graduatoria un atto di incarico a copertura delle ore residuali.

In caso di particolari esigenze dell'Amministrazione centrale sono ammesse quantificazioni diverse nei limiti previsti dall'art. 11 del Decreto Legislativo n. 68 del 29 marzo 2012.

Lo studente può beneficiare di una sola borsa di collaborazione per ciascun anno accademico.

Art. 8 - Corrispettivo e modalità di liquidazione

Per la collaborazione dello studente è prevista l'attribuzione di un corrispettivo, che è esente da imposte.

Il corrispettivo è pari a € 1.095,00 (€ 7,30/ora) eventualmente modificabile dal Consiglio di Amministrazione nei limiti dell'ammontare previsto dall'art. 11 del Decreto Legislativo n. 68 del 29 marzo 2012. L'importo complessivo del corrispettivo viene liquidato, di norma, in due rate, ciascuna al raggiungimento delle 75 ore di attività di collaborazione, subordinatamente all'autorizzazione al pagamento, firmata dal Responsabile della Struttura, attestante che lo studente ha fornito la propria collaborazione nel rispetto dei principi di efficacia, serietà e disciplina, in conformità al codice di comportamento allegato al presente Regolamento e sottoscritto dallo studente con l'atto di incarico.

Lo studente, in caso di rinuncia o conseguimento della laurea, ha diritto al pagamento delle ore lavorate se effettuate in numero superiore a 25.

Nel caso in cui lo studente subentri nell'atto di incarico il compenso è erogato in un'unica soluzione al termine dell'attività svolta, qualsiasi sia il numero residuale di ore lavorate.



Nel caso di risoluzione dell'atto di incarico per comprovati motivi disciplinari, il beneficiario non riceverà alcun emolumento.

Art. 9 - Copertura assicurativa

Sapienza Università di Roma provvede alla copertura assicurativa contro gli infortuni a favore degli studenti che prestano la loro collaborazione in base al presente Regolamento.

TITOLO II

Art. 10- Requisiti generali di ammissione

Possono partecipare alle selezioni per l'assegnazione di attività a tempo parziale gli studenti in possesso dei requisiti sotto indicati:

Studenti iscritti a corsi di laurea, corsi di laurea magistrale a ciclo unico oppure a percorso unitario

- essere iscritti regolarmente all'anno accademico in cui è indetto il concorso a partire dal secondo anno del proprio corso di studi;
- aver ottenuto almeno i 2/5 dei crediti formativi universitari previsti dal proprio percorso formativo, con riferimento all'anno accademico precedente a quello in cui è indetto il concorso.

Studenti immatricolati a corsi di laurea magistrale

- essere iscritti al 1° anno all'anno accademico in cui è indetto il concorso. Nelle valutazioni relative alla presente tipologia di studenti si deve, necessariamente, considerare anche la carriera della laurea.

Studenti iscritti ai corsi di laurea magistrale

- essere iscritti, all'anno accademico in cui è indetto il concorso a partire dal secondo anno del proprio corso di studi;
- aver ottenuto almeno i 2/5 dei crediti formativi universitari previsti dal proprio percorso formativo, con riferimento all'anno accademico precedente a quello in cui è indetto il concorso.

La domanda di partecipazione al concorso può essere presentata anche prima della effettiva immatricolazione o iscrizione all'anno accademico in cui è indetto il concorso. In questa circostanza, in caso di vincita, prima di poter iniziare l'attività a tempo parziale è necessario perfezionare l'immatricolazione o iscrizione entro il termine indicato nel Manifesto degli Studi dell'anno accademico di riferimento.

Nel bando di concorso emesso secondo il format allegato al presente Regolamento possono essere indicati ulteriori e specifici requisiti, rispetto a quelli generali, che lo studente deve possedere per partecipare al concorso, da individuarsi tra i seguenti:

- un esame, da un elenco di almeno tre esami, che lo studente deve aver superato nel corso della sua carriera universitaria;
- possesso di una media ponderata minima di "X/30" (esplicitata in sede di emanazione del bando di concorso), con riferimento agli esami sostenuti nella carriera universitaria, da calcolare come specificato nel manuale operativo di cui al successivo art. 11;
- la conoscenza di una o più lingue straniere e/o essere madrelingua;
- ulteriori eventuali competenze da esplicitare nel bando di concorso.

TITOLO III

Art. 11 - Procedure per l'attribuzione delle borse di collaborazione

Per l'ammissione, la selezione e l'attribuzione delle collaborazioni agli studenti immatricolati/iscritti a Sapienza Università di Roma vengono emanati appositi bandi di concorso conformi al format allegato al presente Regolamento dalle Strutture assegnatarie delle collaborazioni medesime secondo i requisiti e le modalità indicate nei bandi stessi.



Le procedure concorsuali sono gestite mediante il supporto dei servizi forniti dal Centro InfoSapienza e sono descritte all'interno di un manuale operativo destinato sia allo studente che al personale amministrativo.

La realizzazione di detto manuale è a cura dell'Area Offerta Formativa e Diritto allo Studio con la collaborazione dell'Area InfoSapienza e viene trasmesso alle strutture contemporaneamente alla comunicazione delle borse assegnate e contestualmente pubblicato nella pagina del Settore diritto allo studio e alta formazione.

Art. 12 - Emanazione e pubblicità del bando di concorso

I Presidi e i Direttori dei dipartimenti, di norma a partire dal mese di settembre di ciascun anno, provvedono con proprio dispositivo ad emanare un bando di concorso e a renderlo pubblico mediante la diffusione nel sito web della Struttura e in quello di Sapienza Università di Roma a norma di legge. Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione non deve essere inferiore a 30 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di emanazione.

I bandi per le Strutture dell'Amministrazione Centrale sono emessi con Decreto Rettorale e a essi viene data idonea pubblicità sul sito web di Sapienza Università di Roma a norma di legge.

Art. 13 - Nomina Commissione Giudicatrice

La Commissione Giudicatrice è composta da 3 membri e nominata dal Responsabile della Struttura che provvede anche alla nomina di membri supplenti.

Per i bandi emanati da Facoltà e Dipartimenti, la Commissione è composta da un docente scelto dal Preside/Direttore di Dipartimento tra i docenti appartenenti alle seguenti qualifiche: professore ordinario, professore associato, ricercatore, da un membro del personale tecnico-amministrativo e da un rappresentante degli studenti eletti all'interno dell'Assemblea e/o Giunta di Facoltà e/o del Consiglio di Dipartimento.

Per i bandi emanati dalle altre Strutture dell'Amministrazione centrale, la Commissione è composta da personale di ruolo scelto dal Direttore dell'Area dirigenziale competente tra i funzionari della struttura medesima, e da almeno un rappresentante degli studenti eletti nel Consiglio di Amministrazione.

Art. 14 - Pubblicazione della graduatoria

La graduatoria di merito è pubblicata entro 15 giorni, naturali e consecutivi, dalla data di scadenza di presentazione delle domande di partecipazione. La pubblicazione deve avvenire sia nel sito web della Struttura che in quello di Sapienza Università di Roma a norma di legge. La pubblicazione costituisce, ad ogni effetto, notifica agli interessati. Nella graduatoria sono indicati in ordine progressivo, in base al punteggio conseguito, gli studenti vincitori, gli studenti idonei non vincitori e gli studenti esclusi. Detta graduatoria provvisoria è resa definitiva qualora dalla data di pubblicazione, trascorsi 5 giorni, non siano presentate richieste di revisione della stessa. La struttura pubblicherà in questo caso un apposito avviso nel quale viene precisato che la graduatoria provvisoria è divenuta definitiva.

Art. 15 - Istanza di rettifica della graduatoria

Avverso la graduatoria provvisoria, lo studente che ha partecipato al concorso può presentare, per iscritto, istanza di rettifica per la correzione di errori e/o omissioni, che deve pervenire alla Struttura che ha emanato il bando di concorso improrogabilmente entro 5 giorni naturali e consecutivi dalla pubblicazione della graduatoria stessa.

L'istanza deve essere presentata mediante consegna a mano oppure mediante invio di mail. E' nulla l'istanza ricevuta oltre il termine predetto. Nell'istanza devono essere indicati, in maniera chiara e puntuale, i motivi della stessa.

La Commissione Giudicatrice deve esaminare, nel merito, l'istanza entro 10 giorni naturali e consecutivi dalla sua presentazione e stilare un verbale dei lavori. In caso di accoglimento della stessa, la Commissione provvede a stilare e pubblicare una nuova graduatoria.

Il giudizio della Commissione è insindacabile e non sono previsti ulteriori gradi di ricorso.

La pubblicazione della graduatoria definitiva costituisce, ad ogni effetto, notifica agli interessati dell'esito dell'istanza di rettifica.



TITOLO IV

Art. 16 - Decadenza dall'attività a tempo parziale

Lo studente vincitore della borsa di collaborazione decade dallo status di "borsista" se contravviene agli obblighi indicati nell'atto di incarico, al codice di comportamento e se non rispetta il calendario delle attività per più di due turni.

Art. 17 – Controlli e sanzioni

Le Strutture che emanano i bandi di concorso effettuano i controlli sulla veridicità delle autocertificazioni ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000 artt. 46, 47, 71 e seguenti.

Nel caso in cui dai controlli effettuati risulti che siano state presentate dichiarazioni non veritiere ai fini dell'assegnazione del contratto di collaborazione, esso viene revocato ed è effettuato il recupero delle somme eventualmente già erogate. Inoltre, ai sensi dell'art. 10 del Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68 viene disposta una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di importo triplo rispetto a quella percepita, nonché la perdita del diritto a ottenere altre erogazioni per la durata del corso degli studi, fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché delle norme civili e penali per i fatti costituenti reato.

Art. 18 - Trattamento dei dati personali

I dati personali forniti con la richiesta di partecipazione al concorso saranno trattati nel rispetto delle disposizioni e dei principi di correttezza e tutela della riservatezza di cui al Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003 e successive modificazioni e integrazioni.

Tali dati saranno trattati, anche in forma automatizzata, per le finalità istituzionali di Sapienza Università di Roma e, in particolare, per tutti gli adempimenti connessi all'esecuzione del bando di concorso. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso. L'eventuale rifiuto di fornire i dati comporta la mancata fruizione del beneficio economico previsto dal presente Regolamento. In relazione al trattamento dei dati, gli interessati possono esercitare i diritti di cui all'art. 7 del Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003 e successive modificazioni e integrazioni. La pubblicazione della graduatoria avviene nel rispetto della tutela della riservatezza e protezione dei dati personali.

Titolare del trattamento dei dati è Sapienza Università di Roma in persona del suo legale rappresentante pro tempore domiciliato per la carica presso la sede di Sapienza Università di Roma. Responsabile del trattamento dei dati è il Preside di Facoltà per le collaborazioni dell'Amministrazione Centrale il Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore dell'Area Offerta Formativa e Diritto allo Studio

Si riporta nell'allegato "A" del presente Regolamento l'Informativa sul trattamento dei dati personali ex art. 13 de decreto legislativo 196/2003"

Art.19 - Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alla normativa vigente in materia.

Il presente Regolamento è emanato con decreto rettorale e pubblicato sul sito web di Sapienza Università di Roma

Art. 20 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore a partire dall'a.a. 2017/2018.